



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 4 del 08/02/2018

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL VIGENTE
REGOLAMENTO TARI- TASSA SUI RIFIUTI .**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Febbraio alle ore nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione prima convocazione e in seduta

Presiede GUERRI GIULIO

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

**All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto,
n. consiglieri:**

SACCONE PATRIZIA

PESERICO GIACOMO

MANFREDINI PAOLO

ERBA LUCA

MANUCCI SAURO

LIGUORI LUIGI

TARABUGI MARCO

CENTI ROBERTO

DEL TURCO DONATELLA

CENERINI FABIO

NOBILI DINA

COZZANI LORELLA

LOMBARDI MASSIMO

BIAGI ANDREA

VATTERONI SIMONE

CERAGIOLI ENZO

COSTANTINI UMBERTO MARIA

DE LUCA LUIGI

RAFFAELLI MARCO

FRIJIA MARIA GRAZIA

GUERRI GIULIO

TEJA DETTO TEIA OSCAR

MELLEY GUIDO

CARATTOZZOLO MASSIMO

DETTO BALDINO

FORCIERI LORENZO

PAITA FEDERICA

FRASCATORE MARCO

PECUNIA FEDERICA

COSTA ANDREA

PERACCHINI PIERLUIGI

MOCHI REDENTO

DE MURO JESSICA

VIVIANI LORENZO

Risultano assenti i consiglieri:

Num. Proposta

4

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:

GAGLIARDI MANUELA
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA

GIACOMELLI GENZIANA
ASTI PAOLO
GIORGI GIULIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014” all’art.1, comma 639, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:
 - 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
 - 2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l'assistenza sociale ecc., dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, ad eccezione delle abitazioni principali come definite nella normativa IMU escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile.
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “ [...] i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”

- al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singola componente della nuova imposta unica comunale IUC, si è ritenuto opportuno procedere, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014, all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali: IMU, TARI, TASI;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Rilevato che si rende necessaria la modifica al Regolamento TARI al fine di semplificare gli adempimenti per gli operatori che partecipano alle fiere di S Giuseppe e S Giovanni e al mercato mensile del Cercantico.

Attualmente gli operatori ricevono per lo stesso evento più richieste di pagamento distinte per le tre componenti che sono chiamati a pagare: quota diritti fieristici, TARI e COSAP; pertanto gli operatori si trovano costretti a pagare il dovuto con tre distinti versamenti con conseguente aumento dei costi e rischio di omesso pagamento. Inoltre l'invio da parte del Comune/Speziarisorse di distinte comunicazioni e richieste di pagamento per lo stesso evento comporta una duplicazione di costi di invio.

Considerato dunque che si avverte la necessità di razionalizzare il processo per semplificare gli adempimenti a carico dell'utenza interessata, la proposta che si avanza è quella di richiedere agli operatori che partecipano alla fiera un contributo di partecipazione omnicomprensivo di COSAP, TARI e diritti fieristici. Agli operatori verrà pertanto inviata una sola comunicazione con tutte le informazioni utili per l'evento e con la richiesta di pagamento del contributo omnicomprensivo al Comune.

Rilevato che tale scelta comporta la necessità di modificare il vigente regolamento TARI:

- inserendo l'art 25-quater rubricato "Esenzione per fiere e manifestazioni" nel quale viene esplicitato l'esonero dal pagamento del Tributo per i soggetti che occupano aree pubbliche in occasione delle seguenti fiere e manifestazioni cittadine (Fiera di San Giuseppe, Fiera di San Giovanni, Mercato mensile del Cercantico);

-prevedendo all'art 27 rubricato "Agevolazioni", la possibilità che il Comune possa deliberare annualmente anche per gli utenti non domestici, forme di agevolazione tariffaria per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Considerato che la copertura finanziaria per l'ulteriore esenzione per fiere e manifestazioni, ai sensi del comma 660 della Legge n.147/2013, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dal contributo unico fiere (CUF), richiesto agli operatori che partecipano alle suddette manifestazioni cittadine;

Rilevata la necessità di modificare l'art 17 del Regolamento rubricato "Occupanti le utenze domestiche" per esplicitare e chiarire a livello operativo la modalità per il calcolo della tariffa relativa alle unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento di attività di accoglienza svolta in forma non imprenditoriale, a seguito dell'aumento di tali fattispecie sul territorio comunale.;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate **nell'allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Dato atto che:

- il comma 2 dell'art. 52 come interpretato dall'art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 *"A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle*

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”.

- con nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Su proposta della Giunta;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voto/i _____, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche ed integrazioni al **“Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI – tassa sui rifiuti”**, riportato in **allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di delegare il Dirigente dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di trasmettere copia del Regolamento TARI al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del tributo;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n.____, contrari n._____, nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.